

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5890

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAVA, QUERCINI, ANDÒ, VISCO, DEL PENNINO,
LANZINGER, CARIA, BATTISTUZZI, BALESTRACCI,
MACCIOTTA, BUFFONI, TESSARI**

Presentata il 26 luglio 1991

Modifica del comma 6 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento Europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — I Comitati consultivi, nominati dai Presidenti delle due Camere, nell'ambito dei rispettivi Uffici di Presidenza per l'esame delle questioni relative all'indennità parlamentare, hanno concluso il 18 luglio 1991, il lavoro « istruttorio » loro affidato, approvando un documento che sarà illustrato agli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente, dal senatore De Giuseppe, Vicepresidente del Senato, e dall'onorevole Zolla, Vicepresidente della Camera.

Il predetto documento contiene — oltre che considerazioni e proposte in ordine a questioni di stretta competenza degli Uffici di Presidenza delle Camere e che non sarebbe corretto anticipare in questa sede — anche alcune raccomandazioni di modifiche legislative ritenute indispensabili per correggere talune distorsioni in atto in materia di indennità parlamentare.

La prima di queste modifiche riguarda la soppressione del meccanismo — rivelatosi perverso — del cosiddetto « allineamento » stipendiale, previsto dalla normativa vigente per i magistrati e i cui effetti

si ripercuotono anche sull'indennità parlamentare in virtù dell'automatica parametrizzazione di tale indennità — prevista dalla legge n. 1261 del 1965 — alle retribuzioni dei magistrati.

La sollecitazione espressa nel documento approvato dai Comitati ha fatto sì che il disegno di legge che prevede la soppressione del suddetto meccanismo (atto Camera n. 4465, già approvato dal Senato) sia stato rapidamente esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati, le quali ne hanno già chiesto il trasferimento alla sede legislativa. Pertanto è pressoché certo che tale disegno di legge possa essere trasformato in legge prima della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

* * *

La seconda modifica legislativa raccomandata dai due Comitati riguarda la presentazione di un apposito progetto di legge che — modificando l'articolo 11 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (come modificato dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 87), concernente la determinazione degli stipendi dei magistrati — confermi l'adeguamento automatico triennale delle retribuzioni dei giudici, riferendolo tuttavia alla media percentuale degli incrementi realizzati nel triennio precedente non solo dai dipendenti del settore pubblico — come è attualmente — ma anche dai dipendenti del settore privato. Tale progetto di legge — che è in corso di presentazione al Senato e alla Camera per iniziativa di parlamentari appartenenti a diversi Gruppi e che richiederà un adeguato previo confronto con la categoria interessata — risponde, tra l'altro, alla esigenza di allontanare il « sospetto » che il Parlamento — attraverso l'aggancio ad un parametro che esso stesso contribuisce a determinare con l'approvazione delle leggi di spesa per i contratti del pubblico impiego — finisca per decidere in causa propria (per gli effetti che ne conseguono sull'ammontare delle retribuzioni dei magistrati e, quindi dell'indennità parlamentare).

Il riferimento ad un parametro che comprenda anche le retribuzioni del settore privato — come tali sottratte alle decisioni del Parlamento — avrebbe, altresì, il vantaggio di ridurre l'entità degli incrementi retributivi per i magistrati (e, quindi, per i parlamentari), atteso che l'esperienza degli ultimi dieci anni ha fatto registrare, nel settore privato, una dinamica di incrementi retributivi inferiore a quella verificatasi nel comparto del pubblico impiego.

* * *

La terza modifica legislativa suggerita dai Comitati e che, con la presente proposta di legge, raccomandiamo alla sollecita approvazione del Parlamento, alla immediata ripresa dei lavori a metà settembre, è senza dubbio la più rilevante: essa si pone come obiettivo l'integrale sottoposizione della indennità parlamentare (e di quelle ad essa equiparabili, percepite dai membri del Parlamento Europeo e dei consigli regionali e dai giudici della Corte costituzionale) alle imposte sui redditi delle persone fisiche, tenendo conto, tuttavia, dei peculiari oneri che, a vario titolo, sono sostenuti dai parlamentari per l'esercizio della loro funzione.

La modifica proposta consiste nell'aumento dal 70 per cento all'82 per cento dell'importo dell'indennità parlamentare assoggettabile — al netto dei contributi previdenziali — ad imposizione fiscale, con ciò avvicinando il regime fiscale dell'indennità stessa — e di quelle equiparabili — al regime generale dei redditi ad essa comparabili.

Siamo certi che non sfuggirà all'attenzione e alla sensibilità dei Colleghi l'importanza, etica e politica, della modifica proposta con la presente proposta di legge intesa, come essa è, da un lato ad eliminare un « privilegio », dall'altro a dare concreta dimostrazione della piena consapevolezza che i membri del Parlamento hanno della difficile congiuntura che il paese sta attraversando, a causa soprattutto della delicata situazione della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 6, dell'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 6. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento Europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali ».

ART. 2.

1. La presente legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.